Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 5 giugno 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganasi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato

Il Presidente della Repubblica, con decreto in data 23 maggio 1948, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate:

dagli onorevoli dott. Giuseppe Saragat e avvocato Randolfo Pacciardi, dalla carica di Ministri Segretari di Stato senza portafoglio, Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri;

dall'on. prof. Giuseppe Togni, dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

dall'on. prof. dott. Giuseppe Pella, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

dal prof. Gustavo Del Vecchio, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per il Tesoro e ad interim per il Bilancio;

dall'on. Cipriano Facchinetti, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per la Difesa;

dall'on. Lodovico D'Aragona, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le Poste e le Telecomunicazioni;

dall'on. dott. Roberto Tremelloni, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per l'Industria ed il Commercio;

dall'on. avv. Paolo Cappa, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per la Marina mercantile.

Con altro decreto del Presidente della Repubblica, in data 23 maggio 1948, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'on. prof. avv. Angelo Raffaele Jervolino ha cessato dalla carica di Sottosegretario di Stato per i Trasporti.

Con altro decreto del Presidente della Repubblica, in data 23 maggio 1948, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati nominati:

l'on. dott. Giuseppe Saragat, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la Marina mercantile, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'on. avv. Attilio Piccioni, Deputato al Parlamento, e l'on. avv. Giovanni Porzio, Senatore della Repubblica, Ministri Segretari di Stato senza portafoglio, Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri;

l'on. dott. Roberto Tremelloni, Deputato al Parlamento, e l'on. prof. Alberto Giovannini, Deputato al Parlamento, Ministri Segretari di Stato senza portafoglio;

l'on. prof. avv. Ezio Vanoni, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

l'on. dott. prof. Giuseppe Pella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il Tesoro e ad interim per il Bilancio;

l'on. avv. Randolfo Pacciardi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la Difesa;

l'on. prof. avv. Angelo Raffaele Jervolino, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le Poste e le Telecomunicazioni;

l'on. Ivan Matteo Lombardo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'Industria ed il Commercio.

Con altro decreto del Presidente della Repubblica, in data 27 maggio 1948, sono state accettate le dimissioni rassegnate:

dall'on. avv. Vittorio Badini Confalonieri, dalla carica di Sottosegretario di Stato per la Grazia e Giustizia;

dall'on. avv. Raffaele Pio Petrilli, dalla carica di Sottosegretario di Stato per il Tesoro;

dall'on. avv. Giovanni Cartia, dalla carica di Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste;

dall'on. dott. Francesco De Vita, dalla carica di Sottosegretario di Stato per le Poste e le Telecomunicazioni;

dall'on. Luciano Magrini, dalla carica di Sottosegretario di Stato per il Lavoro e la Previdenza sociale.

Con altro decreto del Presidente della Repubblica, in data 27 maggio 1948, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli onorevoli Piero Malvestiti ed Emilio Canevari hanno cessato dalla carica di Sottosegretari di Stato, rispettivamente, per le Finanze e per i Lavori pubblici.

Con altro decreto del Presidente della Repubblica, in data 27 maggio 1948, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono stati nominati Sottosegretari di Stato per:

gli Affari esteri: l'on. prof. avv. Aldo Moro, Deputato al Parlamento;

la Grazia e Giustizia: l'on. avv. Gennaro Cassiani, Deputato al Parlamento;

le Finanze: gli onorevoli avv. Edgardo Castelli e prof. avv. Girolamo Bellavista, Deputati al Parlamento;

il Tesoro: l'on. Piero Malvestiti, Deputato al Parlamento;

il Tesoro (Pensioni di guerra): l'on. avv. Ezio Vigorelli, Deputato al Parlamento;

la Difesa: l'on. avv. Enrico Malintoppi, Senatore della Repubblica;

i Lavori pubblici: l'on. ing. Ludovico Camangi, Deputato al Parlamento;

l'Agricoltura e le Foreste: gli onorevoli Emilio Canevari, Senatore della Repubblica, e dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento;

i Trasporti: l'on. avv. Bernardo Mattarella, Deputato al Parlamento;

le Poste e le Telecomunicazioni: l'on. dott. Giovanni Uberti, Senatore della Repubblica;

il Lavoro e la Previdenza sociale: l'on. prof. Giorgio La Pira, Deputato al Parlamento;

il Commercio con l'estero: l'on. avv. Pietro Bulloni, Deputato al Parlamento.

(2626)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 1948, n. *590*.

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto di biologia marina di Rovigno trasferito a Venezia e concessione di un contributo straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Articolo unico.

Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, trasferito a Venezia, viene elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, alla somma di L. 1.500.000.

E' altresì autorizzata la concessione a favore dell'Istituto predetto per l'esercizio finanziario 1947-48 di un contributo straordinario di L. 2.000.000.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 219. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948, n. 591.

Approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma, fra l'Italia e la Francia il 10 aprile 1947, che apporta modificazioni all'Accordo commerciale firmato in Roma il 22 dicembre 1946.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note effettuato in Roma fra l'Italia e la Francia il 10 aprile 1947, che apporta modificazioni all'Accordo commerciale firmato in Roma il 22 dicembre 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 10 aprile 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO — TREMELLONI — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 107. — FRASCA

Scambio di Note fra l'Italia e la Francia

Rome, le 10 Avril 1947

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement français au sujet des dispositions suivantes

Le Gouvernement français et le Gouvernement italien, constatant que dans les circonstances actuelles l'Accord du 22 décembre 1946 ne peut pas recevoir son entière application, sont convenus d'y apporter, à titre provisoire, les modifications suivantes:

1. Le Gouvernement français accepte de délivrer des licences d'importation contre paiement en dollars des produits italiens suivants:

chanvre;
soie grège;
huiles essentielles;
fils de coton fin pour l'industrie électrique;
cadmium.

2. Le Gouvernement italien accepte de délivrer des licences d'importation contre paiement en dollars de 275.000 tonnes de phosphates.

3. Les paiements en dollars des marchandises faisant l'objet du présent Accord seront comptabilisés, par chaque pays, dans des comptes spéciaux.

4. Le solde en dollars sera restitué par l'Etat débiteur lorsque l'une des éventualités suivantes se produira:

a) le compte de cet Etat dans l'accord de paiement laisse apparaître un découvert de 800 millions de francs;

b) le Gouvernement français ou le Gouvernement italien modifient leur régime de change;

c) l'Accord de paiement est dénoncé;

d) l'Accord commercial ou l'Accord de paiement viennent normalement à échéance.

5. Le Gouvernement français accepte toutefois, si le Gouvernement italien est débiteur, que la moitié des dollars dont il est redevable soit versée en lires au compte spécial des travailleurs, au cours prévu par l'Accord du 21 mars 1947 et ses annexes.

Ces dispositions entreront en vigueur immédiatement; elles seront considérées comme modifiant provisoirement les accords auxquels elles se réfèrent et dont elles suivront le sort.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

G. BALAY

M. le Comte SFORZA
Ministre des Affaires Etrangères
(Palais Chigi) ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Rome, le 10 Avril 1947

Signor Incaricato d'Affari,

Con Nota in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement français au sujet des dispositions suivantes:

Le Gouvernement français et le Gouvernement italien, constatant que dans les circonstances actuelles l'Accord du 22 décembre 1946 ne peut pas recevoir son entière application, sont convenus d'y apporter, à titre provisoire, les modifications suivantes:

1. Le Gouvernement français accepte de délivrer des licences d'importation contre paiement en dollars des produits italiens suivants:

chanvre;
soie grège;
huiles essentielles;
fils de coton fin pour l'industrie électrique;
cadmium.

2. Le Gouvernement italien accepte de délivrer des licences d'importation contre paiement en dollars de 275.000 tonnes de phosphates.

3. Les paiements en dollars des marchandises faisant l'objet du présent Accord seront comptabilisés, par chaque pays, dans des comptes spéciaux.

4. Le solde en dollars sera restitué par l'Etat débiteur lorsque l'une des éventualités suivantes se produira:

a) le compte de cet Etat dans l'accord de paiement laisse apparaître un découvert de 800 millions de francs;

b) le Gouvernement français ou le Gouvernement italien modifient leur régime de change;

c) l'Accord de paiement est dénoncé;

d) l'Accord commercial ou l'Accord de paiement viennent normalement à échéance.

5. Le Gouvernement français accepte toutefois, si le Gouvernement italien est débiteur, que la moitié des dollars dont il est redevable soit versée en lires au compte spécial des travailleurs, au cours prévu par l'Accord du 21 mars 1947 et ses annexes.

Ces dispositions entreront en vigueur immédiatement; elles seront considérées comme modifiant provisoirement les accords auxquels elles se réfèrent et dont elles suivront le sort ».

Nel ringraziarla per la cortese comunicazione, ho l'onore di confermarle che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, signor Incaricato d'Affari, i sensi della mia alta considerazione.

CARLO SFORZA

Al Signor Georges BALAY
Incaricato d'Affari di Francia ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1948, n. 592.

Sistemazione in ruolo del personale non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, n. 4 concorsi interni per la sistemazione, nei ruoli di 2ª e 3ª categoria e categorie assimilate, del personale maschile e femminile non di ruolo anche subalterno (avventizi, diurnisti, cottimisti, portalettere rurali dei servizi di recapito urbanizzati, salariati temporanei, apprendisti allievi meccanici, apprendisti allievi radiotelegrafisti e radioelettricisti) attualmente in servizio presso l'Amministrazione postale telegrafica e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 2.

Per la sistemazione nei ruoli di 2ª categoria o assimilati saranno indetti:

1) un concorso per titoli riservato:

a) al personale non di ruolo assunto fino al 1° luglio 1943 con mansioni non inferiori a quelle di gruppo *C* e che abbia tre anni di effettivo servizio, nonchè al personale, assunto anche posteriormente, con non meno di sei mesi di effettivo servizio e che sia in possesso di uno dei titoli di studio di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

b) al personale in possesso di una delle qualifiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, che disimpegni le mansioni indicate nella precedente lettera *a)* con almeno un anno di effettivo servizio;

c) al personale subalterno — postale telegrafico di ruolo e corrispondente personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici — che presti servizio con funzioni non inferiori a quelle di gruppo *C* da almeno cinque anni se sprovvisto del titolo di studio di cui alla lettera *c)* del citato art. 16, ovvero da almeno sei mesi se in possesso di tale titolo;

2) un concorso per titoli ed esami riservato, al rimanente personale non di ruolo, assunto con funzioni non inferiori a quelle di gruppo *C* e che abbia in tali funzioni un'anzianità di almeno un anno, a meno che non rivesta le qualifiche di cui alla precedente lettera *b)*, e al personale subalterno non di ruolo, purchè munito del titolo di studio sopra indicato e presti servizio con le funzioni predette da almeno due anni, ovvero da un anno se rivesta le qualifiche di cui alla citata lettera *b)*.

Art. 3.

Per la sistemazione nei ruoli di 3ª categoria e assimilati saranno indetti:

1) un concorso per titoli riservato al personale non di ruolo assunto come subalterno sino al 1° luglio 1943 che abbia tre anni di effettivo servizio, nonchè a quello assunto anche posteriormente, con non meno di sei mesi di effettivo servizio e che sia munito del titolo di studio di cui alla lettera *c)* dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e infine al personale non di ruolo, in possesso delle qualifiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, assunto con mansioni di personale subalterno e che abbia almeno un anno di effettivo servizio;

2) un concorso per titoli, riservato al rimanente personale subalterno non di ruolo che abbia almeno un anno di effettivo servizio, a meno che non sia in possesso delle qualifiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e ai salariati temporanei addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, alle stazioni radiotelegrafiche e al servizio automezzi, nominati tali nella prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1753.

I periodi di servizio previsti in questo e nel precedente articolo si intendono alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Per essere ammessi ai concorsi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, gli aspiranti dovranno avere, oltre i requisiti indicati negli articoli stessi, anche quelli generali, compreso il titolo di studio, prescritti per l'ammissione ad impieghi di ruolo del personale dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici fatta eccezione per il limite di età e salvo quanto disposto per il personale subalterno alla lettera *c)* del precedente art. 2.

Per il personale assunto prima del 1° gennaio 1939 possono essere ritenuti validi i requisiti prescritti dall'art. 314 del Codice postale e delle telecomunicazioni,

purchè in possesso della anzianità di cinque anni di effettivo servizio. Resta fermo per il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il disposto dell'art. 29 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943.

I criteri per la valutazione dei titoli e i programmi delle prove di esame saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 5.

Le domande di ammissione ai concorsi verranno esaminate da Commissioni, costituite presso gli organi periferici e presso i servizi e gli uffici autonomi dell'Amministrazione centrale, le quali, accertato per ciascun aspirante il possesso dei titoli e requisiti richiesti, compileranno elenchi motivati degli ammessi e degli esclusi e li trasmetteranno alle due Commissioni centrali che saranno costituite presso l'Amministrazione postale telegrafica e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Queste, dopo aver proceduto, anche di ufficio, alla revisione e rettifica degli elenchi, formeranno le graduatorie degli idonei.

Gli aspiranti esclusi dalla graduatoria del concorso potranno ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento della Commissione centrale.

Le Commissioni saranno nominate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e saranno costituite, quelle periferiche da tre funzionari e quelle centrali da sette funzionari dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, uno dei quali con funzioni di presidente.

Le Commissioni centrali potranno dividersi in sottocommissioni.

Art. 6.

I concorrenti risultati idonei nei concorsi di cui al n. 1 degli articoli 2 e 3 saranno sistemati in ruolo con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello di approvazione delle relative graduatorie e secondo l'ordine di queste.

I concorrenti risultati idonei negli altri due concorsi saranno analogamente nominati, dopo quelli di cui al precedente comma, nei limiti dei posti disponibili e, successivamente, ogni semestre per i posti resisi vacanti.

Il personale dell'Amministrazione postale telegrafica sarà collocato, rispettivamente, al grado iniziale della 2ª e 3ª categoria; quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel grado iniziale delle corrispondenti categorie dell'ordinamento del personale dell'Azienda stessa.

Restano ferme le agevolazioni vigenti per gli ex combattenti e categorie assimilate.

Art. 7.

Il personale non di ruolo, assunto con le mansioni di 2ª o 3ª categoria, che avendo titolo a partecipare ai concorsi indicati nei precedenti articoli non domandi di parteciparvi o non vi sia ammesso ovvero non vi ottenga l'idoneità, dovrà essere licenziato; è però in facoltà dell'Amministrazione di sistemare il personale predetto, su domanda degli interessati, nei ruoli del personale subalterno inquadrandolo dopo gli idonei.

Art. 8.

Il personale non di ruolo mutilato od invalido di guerra avente i requisiti voluti per il collocamento obbligatorio ai sensi della legge 18 agosto 1921, n. 1312, e del regio decreto 10 dicembre 1942, n. 1853, sarà nominato in ruolo, purchè non demeritevole, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui abbia compiuto sei mesi di servizio e ad ogni modo in data non anteriore al 1° maggio 1945.

Art. 9.

Il divieto di assunzione di nuovo personale non di ruolo, sancito dall'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, deve intendersi esteso anche all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 10.

Con separato provvedimento saranno stabilite le nuove tabelle organiche per il ruolo del personale esecutivo e per quello del personale di 3ª categoria dell'Amministrazione postale e telegrafica di cui alle tabelle annesse al regio decreto-legge 18 aprile 1940, n. 288, nonchè del personale di gruppo *C* e del personale subalterno dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. I posti dei due ruoli predetti dell'Amministrazione postale e telegrafica vengono complessivamente determinati in 20.500 impiegati esecutivi e 21.800 agenti subalterni; quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in 2400 per il gruppo *C* e in 180 per gli agenti subalterni.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 593.

Autorizzazione della spesa di L. 400.000.000 per lavori interessanti i canali demaniali d'Enza e della Spelta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

E' autorizzata, nell'esercizio 1947-48, la spesa di lire *quattrocento milioni per lavori interessanti i canali* demaniali d'Enza e della Spelta.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA —
DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 224. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 594.

Autorizzazione della spesa di L. 50.000.000 per lavori interessanti il canale demaniale di Caluso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

E' autorizzata, nell'esercizio 1947-48, la spesa di lire cinquanta milioni per lavori interessanti il canale demaniale di Caluso.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA —
DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 223. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 595.

Autorizzazione della spesa di L. 1.750.000.000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione del canale demaniale « Regina Elena ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo e settecentocinquanta milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione del canale demaniale « Regina Elena » da ripartirsi come appresso:

esercizio 1947-48 lire 1100 milioni;
esercizio 1948-49 lire 650 milioni.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA —
DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 222. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 596.

Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell'art. 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, è protratta fino al 30 settembre 1948 o alla prima scadenza successiva del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto.

Non rientrano fra i contratti esclusi dalla proroga a termini dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, quelli che siano da considerare come rinnovazioni di contratti preesistenti.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, continuano ad avere applicazione anche con riferimento alle norme del presente decreto tutte le disposizioni del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, modificato con il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 206.

La disposizione dell'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione, è ulteriormente prorogata sino alla scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 226. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1948, n. 597.

Aliquote di sfollamento dei sottufficiali dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote dei sergenti maggiori in carriera continuativa, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio per la prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, sono fissate come segue:

aiutanti di battaglia e marescialli dei tre gradi 4303
sergenti maggiori in carriera continuativa . 1600

Art. 2.

Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio di cui al presente decreto deve essere disposto entro il 30 giugno 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1948

DE NICOLA

FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 220. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dei comuni di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Cannitello e Locri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 4 aprile 1947 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Reggio Calabria;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dei comuni di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Cannitello e Locri permangono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dei comuni di Reggio Calabria, Villa San

Giovanni, Cannitello e Locri, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 22 ottobre 1946, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, *foglio n.* 103

(2576)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Riccò del Golfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 1° ottobre 1946, 23 gennaio 1947 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di La Spezia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere del comune di Riccò del Golfo sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 1° ottobre 1946, 23 gennaio 1947 e 5 ottobre 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Riccò del Golfo, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, *foglio n.* 82

(2577)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1948.
Organizzazione della « V Mostra nazionale delle uve da tavola », in Piacenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con la legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza;

Visto il parere favorevole espresso dal Prefetto della provincia di Piacenza;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata la organizzazione della « V Mostra nazionale delle uve da tavola », che avrà luogo in Piacenza, nei giorni 18, 19 e 20 settembre 1948.

Roma, addì 30 aprile 1948

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
CAVALLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2477)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1948.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Decreta:

L'ing. Renato Penso è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1948

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2478)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1948.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1947-48.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 30 maggio 1947, con il quale fu approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1947-48;

Visti i decreti interministeriali in data 8 novembre 1947 e 5 aprile 1948, con i quali vennero approvate variazioni allo stato di previsione anzidetto;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale;

Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1947-48.

Roma, addì 15 maggio 1948

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Tabella delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1947-48.

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1 (Nuova denominazione). — Proventi della contribuzione per provvedere alle spese per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (articolo 1279, primo comma, del Codice della navigazione e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547)	L. 2.000.000
Cap. n. 3 (Nuova denominazione). — Proventi della contribuzione per provvedere all'assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (art. 1279, secondo comma, del Codice della navigazione e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547)	» 1.000.000
Totale	L. 3.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Indennità di trasferta e di missione	L. 300.000
Cap. n. 3 (nuova denominazione). — Spese per provvedimenti relativi all'assistenza, alla tutela dell'integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori portuali e delle loro famiglie	» 1.000.000

Cap. n. 5. — Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, pubblicazioni e spese varie di ufficio	L. 500.000
Cap. n. 6. — Compensi per lavoro straordinario al personale statale addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	» 600.000
Cap. n. 6-bis (Nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art. 6 decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	» 200.000
Cap. n. 7 (Nuova denominazione). — Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e dei Consigli del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato stesso (regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623)	» 300.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale e rispettive famiglie	» 100.000
Totale	L. 3.000.000

Roma, addì 15 maggio 1948

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

(2622)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1948.

Sostituzione di un membro effettivo e di uno supplente della Deputazione per la Borsa valori di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1948, n. 17, con il quale è stata costituita, fra le altre, la Deputazione della Borsa valori di Venezia per l'anno 1948;

Vista la lettera 7 maggio 1948, n. 5831, con la quale la Camera di commercio di Venezia fa presente che il rag. Virgilio Marchetto, componente effettivo della locale Deputazione di Borsa, ha rassegnato le dimissioni in seguito al suo trasferimento ad altra città;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione ed integrazione dei componenti della Deputazione di Borsa;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Gianna è nominato membro effettivo della Deputazione per la Borsa valori di Venezia per l'anno 1948, in sostituzione del rag. Virgilio Marchetto.

Il dott. Guido Lovato è nominato membro supplente della Deputazione per la Borsa valori di Venezia per l'anno 1948, in sostituzione del rag. Giuseppe Gianna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2451)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1948.

Aumento del numero dei posti di agenti di cambio della Borsa valori di Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente il riordinamento delle Borse valori;

Visto l'art. 1 del regolamento sulle Borse, approvato con regio decreto 8 aprile 1925, n. 376;

Ritenuta l'opportunità di far luogo all'aumento del numero dei posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo;

Visto il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo e considerato che, per la Borsa di Palermo, non esiste la Deputazione di Borsa ed il Comitato direttivo degli agenti di cambio;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, che demanda la materia delle Borse valori alla esclusiva competenza del Ministero delle finanze;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, col quale è stato ricostituito il Ministero del tesoro;

Visto il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, numero 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni del personale del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il numero dei posti di agente di cambio della Borsa valori di Palermo è aumentato da cinque ad otto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2498)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1948.

Divieto alla Società Anselmi Nicolò & Figli, con sede in Arenzano (Genova), ad allestire una nuova segheria per legname.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Vista la denuncia presentata dalla Società a responsabilità limitata Anselmi Nicolò & Figli, con sede in Arenzano (Genova), per allestire, in Bolzano, una nuova segheria per legname;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società a responsabilità limitata Anselmi Nicolò & Figli, con sede in Arenzano (Genova), è vietato allestire, in Bolzano, una nuova segheria per legname.

Roma, addì 25 maggio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2531)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccastrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1948, registro n. 11 Interno, foglio n. 46, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roccastrada (Grosseto), di un mutuo di L. 254.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2396)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castro dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1948, registro n. 11 Interno, foglio n. 44, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castro dei Volsci (Frosinone), di un mutuo di L. 298.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2397)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Argenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1948, registro n. 11 Interno, foglio n. 45, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Argenta (Ferrara), di un mutuo di L. 1.450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2393)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Recco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1948, registro n. 10 Interno, foglio n. 398, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Recco (Genova), di un mutuo di L. 3.228.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2395)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 29 gennaio 1948, registrato ala Corte dei conti il 26 aprile 1948, registro n. 10 Interno, foglio n. 391, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo (Firenze), di un mutuo di L. 2.048.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2394)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 19 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1948, registro n. 11 Interno, foglio n. 47, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sora (Frosinone), di un mutuo di L. 2.176.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1947.

(2398)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rho ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 13 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1948, registro n. 10 Interno, foglio n. 397, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rho (Milano), di un mutuo di L. 297.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2400)

Autorizzazione al comune di Bolzano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Bolzano, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4663 del 13 aprile 1948; importo L. 49.926.000.

(2563)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di macchine, architettura e composizione architettonica e chimica applicata, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna sono vacanti le cattedre di macchine, architettura e composizione architettonica e chimica applicata, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2625)

Vacanza della cattedra di diritto comune presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino è vacante la cattedra di diritto comune, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della predetta Facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2627)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cortemilia (Cuneo)

La zona di Cortemilia (Cuneo), della estensione di ettari 305 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini: Partendo dal ponte di Pezzolo centro segue tutta la linea del torrente Uzzone fino alla confluenza del ritano Cà Lunga; seguendo il medesimo si raggiunge il ritano Cugnazza e seguendo un breve tratto di terreno non delimitato da alcun confine naturale si raggiunge la strada che da Prunetto porta a Levice e Bergolo; la strada vicinale della Scaggia, delimita la zona dal lato collinare superiore e raggiungendo il Bric ed Mascimin si rivolge verso la valle dell'Uzzone seguendo il ritano Galli si raggiunge il ponte Pezzolo centro.

(2439)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sismano (Terni)

La zona di ripopolamento e cattura di Sismano (Terni), dell'estensione di ettari 1.480, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 agosto 1941, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

(2432)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monte della Strega (Ancona)

La zona di Monte della Strega (Ancona), della estensione di ettari 1.190, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini: Partendo dalla Chiesa di S. Egidio il confine segue la strada per Val D'Olmo; la strada comunale di Montelago fino alla strada per Regedano; la vicinale di Regedano fino alla frazione omonima; la strada della Foce fino al fosso del Fossato; lo stesso fosso fino al fiume Sentino; fiume Sentino fino alla confluenza del fosso del Lago; fosso del Lago fino alla Chiesa di Montelago; strada del colle e del monte fino a quota 941; confine con la provincia di Perugia che passa per quota 941 e per il crinale delle quote 1012, 1147, 1141, 1128, fino al confine con la provincia di Pesaro; confine con la provincia di Pesaro che passa per quota 1116 e per la dorsale che scende a quota 839 e quindi per il fosso di S. Vincenzo fino all'incrocio con la strada delle case rosse; strada delle case rosse fino a Venatura; mulattiera che da Venatura porta al fosso di Val di Ceresia; fosso di Val di Ceresia fino alle case Morici; da case Morici strada delle Rave fino alla Breccia; fosso del Molinetto fino al Molinetto; dal Molinetto la strada del monte fino a Castiglioni; strada della Chiesa fino a Borgo; strada per Baruccio fino a Baruccio e quindi strada del monte fino alla Chiesa di S. Egidio.

(2435)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 30 gennaio 1948 riguardante « Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore presso le Corti d'appello della Repubblica per l'anno 1948 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo detto anno, il nominativo del prof. « Nocera *Umberto* », componente della Commissione presso la Corte d'appello di Perugia, deve intendersi rettificato in « Nocera *Guglielmo* ».

(2624)

BANCA D'ITALIA

87ª Estrazione di n. 5082 obbligazioni del prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai « Società Dante Alighieri ».

Si rende noto che alle ore 9 del giorno 30 giugno c.a. e successivi, in uno dei locali del palazzo dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, in via Nazionale, avrà luogo la 87ª estrazione di n. 5082 obbligazioni del prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai « Società Dante Alighieri ».

Le operazioni relative si effettueranno alla presenza dei componenti la Commissione permanente di vigilanza del prestito medesimo e in conformità delle norme stabilite con il regio decreto 5 gennaio 1905, n. 20, integralmente riportato a tergo dei titoli.

Il pubblico potrà liberamente accedere nel locale anzidetto durante lo svolgimento delle operazioni stesse.

Roma, addì 1° giugno 1948

BANCA D'ITALIA
Amministrazione Centrale

2623

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di S. Giovanni a Piro (Salerno).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di S. Giovanni a Piro (Salerno) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di S. Giovanni a Piro (Salerno) è affidata al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'anzidetto ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(2332)

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi, con sede in Roma

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 maggio 1942, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Augusto Fabrizi, con sede in Roma, ed ha messo in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge sopra citato;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 30 marzo 1945, col quale l'avv. Francesco Ferruccio Cacciatori veniva nominato commissario liquidatore dell'azienda su indicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico affidatogli e che, pertanto, occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

In sostituzione dell'avv. Francesco Ferruccio Cacciatori, è nominato commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi, avente sede in Roma, l'avv. Carlo Paoletti fu Ulisse, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1948

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(2333)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Agrigento in data 18 giugno 1947, n. 16326, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Giovanni Scrivano, vice prefetto;

Componenti:
dott. Attilio Lo Presti, medico provinciale;
dott. Giovanni D'Angelo Martorana, libero esercente specializzato in ostetricia;
dott. Francesco Curabà, libero esercente specializzato in ostetricia;
Emilia Cirino, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Vincenzo Vicari.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 4 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2338)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Avellino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Avellino in data 15 luglio 1947, n. 20152, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Avellino, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Antonio Mancini, vice prefetto;

Componenti:
prof. dott. Mario Mazzeo, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Napoli;
prof. dott. Giacinto Rossi, docente di clinica medica;
dott. Alessandro Raimondi, medico provinciale;
dott. Tommaso Sarno, ufficiale sanitario;

Segretario:
dott. Uberto Degli Uberti.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2339)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Bologna in data 14 giugno 1947, n. 24659/125, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Alberto Degli Alberti, vice prefetto;

Componenti:
dott. Francesco Addari, medico provinciale;
prof. dott. Giulio Sotgiu, titolare della cattedra di patologia medica;
prof. dott. Angelo Zaffagnini, docente in clinica chirurgica;
dott. Raffaele Menzani, medico condotto;

Segretario:
dott. Manlio Maglioni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 aprile 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2340)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Brindisi in data 15 luglio 1947, n. 13652, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Ettore Cuscianna, vice prefetto;

Componenti
dott. Giuseppe De Marco, medico provinciale;
prof. dott. Pietro Lenti, libero docente in patologia medica e primario medico presso l'ospedale civile di Brindisi;
prof. dott. Raffaele Palma, primario chirurgo dell'ospedale civile di Lecce;
dott. Giuseppe Fanelli, medico condotto;

Segretario:
dott. Guido Tripiciano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 aprile 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2341)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rieti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Rieti in data 10 giugno 1947, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rieti;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rieti.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Francesco Ferrara, vice prefetto;

Membri:
prof. Guido Sotti;
prof. Vittorio Puntoni;
prof. Mazzini Pergola, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Emilio Frongia;

Segretario:
dott. Mario De Bartolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Rieti.

Roma, addì 3 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2548)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Catanzaro in data 12 agosto 1947, n. 22421, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Gaetano Brancia, vice prefetto;

Componenti:
dott. Michele Liggeri, medico provinciale;
prof. dott. Giovanni Romaniello, libero docente in ostetricia e ginecologia;
dott. Giovanni De Pace, libero esercente specializzato in ostetricia;
Giulia Grammonte, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Giacomo Cicciò.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 4 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2342)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Imperia in data 20 agosto 1947, n. 9925, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Giovanni D'Alessandro, vice prefetto;

Componenti:
dott. Stefano Raffo, medico provinciale;
prof. dott. Giuseppe Michetti, docente in patologia medica presso l'Università di Genova;
dott. Giovanni Battista Bruna, primario chirurgo presso l'Ospedale « S. Giovanni » di Imperia;
dott. Vincenzo Cassini, medico condotto;

Segretario:
dott. Corrado Ambrogi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2343)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Latina in data 23 giugno 1947, n. 10025, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Giuseppe Di Pangrazio, vice prefetto;

Componenti:
dott. Corrado Tommasi-Crudeli, ispettore generale medico;
dott. Pasquale Ferrigno, libero esercente specializzato in ostetricia;
dott. Nicola Rasile, medico chirurgo specializzato in ostetricia;
Giuseppina Cacciafeste, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Alessandro Correale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2344)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Modena in data 24 giugno 1947, n. 18287, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Efisio Giua Loy, vice prefetto;

Componenti:
dott. Placido Saitta, medico provinciale;
prof. dott. Alessandro Dalla Volta, direttore della clinica medica dell'Università di Modena;
prof. dott. Edgardo Barbanti Silva, libero docente in clinica ostetrica;
prof. dott. Paride Forattini, medico condotto;

Segretario:
dott. Aldo Princiotta.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2345)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Reggio Calabria in data 28 giugno 1947, n. 25421, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Luigi Calenda, vice prefetto;

Componenti:
dott. Giuseppe Musumarra, medico provinciale;
prof. dott. Ugo Tropea, docente di clinica ostetrica e primario di ostetricia negli ospedali riuniti di Reggio Calabria;
dott. Domenico Nicolò, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Giovanna Fantini Quagliarini, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Emanuele Colasurdo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 aprile 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2346)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.